

n. 1412/2013



TRIBUNALE DI PALMI

Sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi, nella persona del dott. Natalino Sapone, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1412/2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da

Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

- appellante -

nei confronti di

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Romano e Giovanni Taccone

- appellato -

Prefettura di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, [REDACTED]

Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Taurianova n. 182/2013, emessa in data 9.4.2013, depositata in data 15.4.2014

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3 giugno 2015, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

In linea preliminare si rileva che, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella *succinta* esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. Non è quindi più prevista l'esposizione dello svolgimento del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Argomenti di parte appellante

L'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con cui è stata accolta la domanda dell'appellato e dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 094 2001 0078145392 000.

L'appellante deduce che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fermo amministrativo del 30 aprile 2004 e dell'iscrizione ipotecaria del 2 febbraio 2007, atti interruttivi della prescrizione e che sospendono il termine di prescrizione del credito.

L'appellante chiede quindi l'annullamento della sentenza con dichiarazione che il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata non si è prescritto.

2.- Argomenti di parte appellata

Parte appellata contesta integralmente la fondatezza dell'appello, di cui chiede il rigetto. Rileva che l'Equitalia Sud s.p.a. non ha prodotto in atti prova dei atti interruttivi della prescrizione.

La Prefettura di Reggio Calabria chiede l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da controparte. In caso di rigetto dell'appello chiede la conferma del capo della sentenza che condanna al pagamento delle spese processuali esclusivamente il concessionario della riscossione.



3.- Prescrizione

L'appello è infondato, non risultando prova di atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio precedente la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione.

Precisamente vi è in atti prova di due atti interruttivi della prescrizione: uno risalente al 23 settembre 2003 e l'altro risalente al 5 giugno 2002.

Per il periodo successivo l'Equitalia Sud s.p.a. non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione. Non costituiscono prova idonea gli estratti informatici.

Né ad avviso di questo giudice può applicarsi il termine decennale di prescrizione per l'inoppugnabilità della cartella di pagamento conseguente all'omessa impugnazione della cartella medesima.

Infatti la cartella di pagamento non è atto giurisdizionale, ed è emessa all'esito di un procedimento privo delle garanzie previste per l'adozione di una sentenza. Pertanto non può essere equiparata ad una sentenza, tanto meno ad una sentenza passata in giudicato.

Inoltre la conversione del termine di prescrizione ex art. 2953 c.c., secondo condivisibile giurisprudenza, è da ritenersi istituto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica o estensiva. In tal senso si richiama la massima secondo cui *<<La conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, prevista dall'art. 2953 c.c., effetto del passaggio in giudicato di una decisione giurisdizionale, è un istituto eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti>>* (Cons. Stato, sez. V, 5/3/2009, n. 1315).

Nel medesimo senso anche Cass. civ., sez. III, 30/05/1980, n. 3561, secondo cui *<<La disposizione dell'art. 2953 c.c. derogando ai criteri concernenti la durata, tassativamente disciplinata dall'art. 2947 c.c. della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivati da responsabilità aquiliana, è norma di carattere eccezionale, che, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, non può trovare applicazione oltre i casi e i tempi da essa previsti >>*.

La cartella di pagamento, come rilevato in giurisprudenza, può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, che



cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Di conseguenza la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Dunque deve ritenersi maturata la prescrizione. Pertanto la sentenza impugnata va confermata.